

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE GASNMS"

### Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Nerviano l'associazione di promozione sociale denominata "Gruppo di Acquisto Solidale NMS" - detta brevemente GASNMS - ai sensi della Legge 383/2002 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

Art. 2. L'Associazione "Gruppo di Acquisto Solidale NMS", più avanti chiamata per brevità Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

### Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

1. promuovere il consumo critico, attraverso acquisti collettivi, di prodotti eco-compatibili, biologici;
2. sostenere i piccoli produttori, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
3. favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale, prediligendo aziende presenti sul territorio che utilizzino tecniche di coltivazione e produzione eco-compatibili e che per svolgere le proprie attività non violino i diritti umani;
4. acquistare beni da produttori che rispettino le leggi in materia di lavoro vigenti nel paese di appartenenza;
5. acquistare beni da produttori che rispettino le leggi in materia fiscale;
6. favorire la solidarietà e la collaborazione tra i soci;
7. contribuire allo sviluppo delle reti di economia solidale;
8. promuovere e diffondere la propria esperienza nel territorio.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a) svolgere attività di acquisto collettivo di beni scelti in base a criteri di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale da distribuire tra gli aderenti senza l'applicazione di alcun ricarico;
- b) creare momenti di incontro e confronto fra i soci;
- c) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

### Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione: persone fisiche che siano dipendenti delle Società del Gruppo Nerviano Medical Sciences o che comunque svolgano un'attività lavorativa (anche temporanea) all'interno del perimetro aziendale della Società, e che versino la quota associativa; persone giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o loro delegati), che dopo una conoscenza dell'Associazione, che può avvenire attraverso la partecipazione ad alcune attività sociali, e che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.





### Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate in modo preventivo dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione;
- e) per indegnità;
- f) per decesso;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti o comportamenti palesemente contrari al presente statuto e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio è deliberata dall'Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

### Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

### Assemblea dei soci

Art. 12. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto, mediante comunicazione scritta (lettera non raccomandata), via fax o via mail diretta a ciascun socio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Possono votare all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio direttivo;



- la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- ricevere, accettare o respingere le domande di adesione dei nuovi soci;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

### Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, la prima Assemblea utile provvede alla sostituzione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta (lettera non raccomandata), via fax o via mail almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni del consiglio sono aperte a tutti i soci.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- instaura rapporti di lavoro, previa autorizzazione dall'Assemblea, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

### Il Presidente

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 21. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.



Art. 22. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 24. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 25. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


#### Norma finale

Art. 26. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Nerviano, 29 Marzo 2013

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

  
Firma di tutti i soci fondatori: *[Handwritten signatures]*

  
Firma di tutti i soci fondatori: *[Handwritten signatures]*



30 APR. 2013  
Registrato a RHO II .....  
al N. 1125 Serie 3 .....  
Autoliquidazione € 168,00 .....  
di cui € ..... per INVIM.  
Azienda 03068 Ceb 33601 .....

Per delega del Direttore Provinciale  
Orazio Andrei Passamonte

IL FUNZIONARIO  
ROSACI Maurizio

